

Neo-papà, divieto di licenziamento e diritto alla NASpl

Informazioni Patronato Inca - 04/04/2023



Con il Messaggio n.32 del 20/03/2023 l'INPS ha finalmente fornito le indicazioni applicative sul diritto alla NASpl per i neopapà che, entro l'anno del figlio/a, presentano dimissioni volontarie dopo aver fruito del congedo di paternità alternativo e/o di quello obbligatorio

A distanza di molti mesi dalla pubblicazione del decreto legislativo n.105/2022 (in GU n.176 del 29/07/2022) e dalla sua entrata in vigore il 13 agosto 2022, l'INPS è finalmente intervenuto per chiarire un importante tassello della nuova normativa in materia di maternità, paternità e congedi parentali. La stessa, infatti, in attuazione alla direttiva Direttiva UE 2019/1158 sulla tutela della genitorialità, ha introdotto importanti novità novità per le lavoratrici e i lavoratori interessati dalla nascita di un figlio o dall'ingresso nel nucleo di un minore in adozione/affidamento, modificando alcune parti del Testo Unico sulla tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.lgs n. 151/2001), tra cui il **divieto di licenziamento e di dimissioni della lavoratrice madre** durante il periodo di tutela della maternità, **oggi esteso anche al padre lavoratore.**

Da qui, al pari delle neo-mamme, il **diritto alla NASpl per il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio, oltre che di quello alternativo** - per questo, ovvero in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono odi affidamento esclusivo del bambino al padre, la NASpl era già prevista - **in caso di dimissioni volontarie** nel periodo in

cui vige il divieto di licenziamento e **fino all'anno di vita del figlio/a** o ingresso del minore nel nucleo. La norma rappresenta quindi una misura eccezionale volta proprio alla tutela della maternità/patrità, in quanto generalmente chi interrompe volontariamente il rapporto di lavoro non ha diritto all'**indennità di disoccupazione**.

Le indicazioni dell'INPS hanno effetto retroattivo: per **le domande di NASpl respinte prima della pubblicazione della circolare, il genitore interessato può richiedere all'INPS il riesame dell'istanza, da trasmettere alle sedi territoriali competenti, anche attraverso l'assistenza del Patronato INCA.**

Al fine di una più completa informazione, si ricordano di seguito le principali novità introdotte con d.lgs. n.105/2022 e in vigore dal 13 agosto 2022:

- confermati e resi strutturali i **10 giorni di congedo obbligatorio di paternità**, fruibili tra i **2 mesi precedenti il parto e i 5 successivi**, e raddoppiati in caso di **parto plurimo**
- modificata la disciplina dei **congedi parentali per i lavoratori dipendenti**: la durata complessiva del **congedo indennizzabile al 30%** è **passata da 6 a 9 mesi** (invariati i limiti di fruizione del singolo genitore) ed è stata estesa la copertura **dai 6 fino ai 12 anni del figlio**
- **modificata la disciplina dei congedi parentali per i lavoratori autonomi**:
 - introduzione del diritto al **congedo parentale anche per i padri**, con 3 mesi di congedo per ciascun genitore, da fruire entro l'anno di vita/ingresso del figlio nel nucleo
 - per gli **iscritti alla gestione separata**, congedo parentale di 3 mesi per genitore, più ulteriori 3 mesi da fruire in alternativa tra loro, entro i 12 anni (e non più entro i 3 anni) di vita/ingresso del figlio nel nucleo
 - **indennità di maternità per lavoratrici autonome e libere professioniste**, a partire dai due mesi precedenti il parto in caso di complicanze della gravidanza o morbosità aggravabili dalla gravidanza

Si ricorda che per informazioni e assistenza nell'ambito della tutela della genitorialità è sempre possibile rivolgersi al Patronato INCA, fissando un appuntamento in una delle sedi della provincia. Per contatti e orari, visita la pagina dedicata,



[CLICCA QUI](#)